



Firmato Digitalmente da :

alessandra macri'


Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A. IT

Valido da: 13-10-2016 2.00.00 a: 14-10-2019 1.59.59

pierluigi biondi

Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

Valido da: 01-07-2016 9.07.12 a: 01-07-2019 2.00.00



Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 166 del 13/05/2019

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): FISSAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio alle ore 15.30, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Pierluigi Biondi	Si		
Assessori:	1. Raffaele Daniele	Si	2. Carla Mannetti	Si
	3. Francesco Bignotti	Si	4. Monica Petrella	Si
	5. Vittorio Fabrizi	Si	6. Fabrizia Aquilio	Si
	7. Fabrizio Taranta	Si	8. Fausta Bergamotto	Si
	9. Daniele Ferella	Si		
			<i>Totale presenti</i>	10
			<i>Totale assenti</i>	0


Partecipa il Segretario Generale Alessandra Macri.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.

M
ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 45 DEL 13/05/19
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



Comune dell'Aquila



LA GIUNTA

Premesso:

- che il **Settore Equità Tributaria** ha redatto la proposta di deliberazione a firma dell' Assessore **Raffaele Daniele**;
- che trattasi di deliberazione di competenza consiliare;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

- Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta dal **Settore Equità Tributaria** concernente: **“TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): FISSAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019. ”**.
- Di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l'iscrizione all'**o.d.g.** della prossima seduta, previa l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare dell'allegata proposta di deliberazione a firma dell'Assessore **Raffaele Daniele**.




Comune dell'Aquila

SC03 Settore Equità Tributaria

N° Provvisorio

del



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): FISSAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.3.2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati ex lege;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 19 aprile 2018 è stato approvato il Piano della Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 19 aprile 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020;

che la conferenza Stato-Regioni ha approvato, nella seduta del 29 marzo u.s., la norma per il differimento al 30 giugno 2019, dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione del Comune dell'Aquila, per il successivo inserimento della stessa nel Decreto Legge contenente le misure a sostegno delle aree colpite dal sisma di Abruzzo, Centro Italia e Sicilia;

Atteso:


che con l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014), a decorrere dall'anno 2014 è stata disposta l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata "*... su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali ...*";

che sempre in base a quanto stabilito dal citato comma 639, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Rilevato:

che in base a quanto stabilito dal successivo comma 671, la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 e che nel caso di pluralità di possessori e di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

che il successivo comma 673 stabilisce che, nelle ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;



Comune dell'Aquila

che con il successivo comma 674, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;

che al susseguente comma 675, è stabilito che la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011 smi;

Considerato:

che a norma del successivo comma 677, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille in relazione a diverse tipologie di immobile;

che il successivo comma 678, prevede infine che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del citato D.L. 201/2011 smi, l'aliquota massima non può eccedere l'1 per mille;

che in base a quanto stabilito dal successivo comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e che l'occupante versa la TASI nella misura percentuale stabilita dal vigente Regolamento comunale IUC, calcolata con l'aliquota fissata dall'Ente Locale, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità stessa;

Dato atto:

che con delibera n. 86/2014, successivamente modificata con deliberazioni n. 75/2015, n. 24/2017 e n. 23/2018 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);


che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22/03/2018, si è provveduto a fissare le aliquote TASI per l'esercizio 2018, come di seguito riportato:

- | | |
|--|------|
| ○ Aliquota base | 2,5‰ |
| ○ Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale | 1‰ |
| ○ Aliquota fabbricati di categoria catastale D/1, D/2, D/7 e D/8 | 2‰ |

Considerato:

che a norma di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della ridetta Legge 147/2013 smi, entro il termine fissato da disposizioni statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma 682, numero 2), lettera b) della stessa Legge n. 147/2013;

che il gettito TASI risulta destinato alla copertura dei costi per la erogazione dei servizi indivisibili, ovvero di quei servizi pubblici che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare finalità di interesse generale, tra i quali quelli di seguito riportati, unitamente ai relativi costi stimati per il 2019 quantificati dal Settore Bilancio e Razionalizzazione sulla base delle comunicazioni specificamente formulate dai Dirigenti competenti ai fini del Bilancio di Previsione 2019, ossia:



Comune dell'Aquila

a) illuminazione pubblica	€ 5.478.799,26
b) servizi cimiteriali	€ 226.638,
c) manutenzione stradale e del verde pubblico	€ 1.300.000
d) servizi socio-assistenziali	€ 4.200.629,64
e) protezione civile	€ 95.500
f) pubblica sicurezza e vigilanza	€ 30.000
g) manutenzione e tutela edifici ed aree comunali	€ 3.754.587,49
Totale	€ 15.086.154,39
Previsioni TASI 2019	€ 5.600.000
Tasso di copertura	37%

Evidenziato:

che in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 448 Legge n. 190/2014, i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono stati esentati, dal 2015, dall'applicazione della Tasi di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013, e successive modificazioni, e ciò fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi;

che a mente di quanto stabilito dal successivo comma 449, alla copertura degli oneri di cui al comma 448, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica acceso presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 307/2004;


Tenuto conto:

che l'art. 1, comma 14, lett. a), della Legge n. 208/2015, nel modificare il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013 smi, esclude dalla assoggettabilità alla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

che in base a quanto previsto dalla successiva lettera b), del soprarichiamato comma 14, b), il comma 669 dell'art. 1 della ridetta Legge n. 147/2013 smi, è sostituito dal seguente: "*Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*";

che la successiva lett. c), concernente l'aliquota TASI dei cd. "immobili merce", aggiunge i seguenti periodi al comma 678, "*Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento*";

che la susseguente lett. d), ad integrazione del comma 681, stabilisce che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli "immobili di lusso", versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento IUC;



Comune dell'Aquila

che ai fini del coordinamento temporale con le disposizioni relative all'invio delle delibere IMU, la successiva lett. e), a modifica del comma 688, stabilisce anche per la TASI il termine, ora "perentorio", entro cui i Comuni devono inviare le delibere di variazione al MEF, è anticipato al 14 ottobre, ai fini della pubblicazione nel Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre, data quest'ultima invariata;

che per ciò che concerne gli immobili cosiddetti "imbullonati", il susseguente comma 21, dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016, stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"*;

che il susseguente comma 54, nel modificare il comma 678 dell'articolo 1 della citata Legge di Stabilità 2014, analogamente a quanto disposto per l'IMU, prevede anche a fini TASI la riduzione dell'imposta dovuta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998;

Rilevato:


che sulla base dei costi 2019 alla cui copertura risulta concorrere parzialmente il gettito TASI ed a fronte del minor introito connesso alla esenzione di cui al citato artt. 1, comma 448 della Legge 190/2014, di importo stimabile sensibilmente superiore alle risorse previste al successivo comma 449, appare necessario riconfermare l'aliquota base per l'Esercizio Finanziario 2019 nella misura del 2,5%, riconfermando nel contempo all'1% l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

che l'indirizzo politico dell'attuale Amministrazione di questo Ente è quello di riconfermare, anche per l'anno 2019, l'aliquota TASI al 2% in favore dei soli fabbricati di categoria catastale D/1, D/2, D/7 e D/8 ma, al contempo, di ridurre l'aliquota per l'anno 2019, dal 2,5% al 2% anche in favore dei soli fabbricati di categoria catastale C/1, ricomprese nell'allegato B) del Regolamento IUC vigente (ad esclusione di quelle relative ad immobili detenuti e/o posseduti da Enti Pubblici), ubicati nel centro storico cittadino, come delimitato dalla planimetria allegata sub lettera C) al Regolamento IUC;

che il suddetto indirizzo politico è orientato a stimolare indistintamente tutta la platea degli imprenditori economici a rafforzare le varie iniziative commerciali, artigianali e turistiche, soprattutto con riferimento alla ripresa del commercio all'interno del centro storico cittadino, con l'auspicato obiettivo di rafforzare e far crescere il tessuto economico commerciale e non da ultimo quello ricettivo - turistico della Città dell'Aquila;

Rilevato:

che il Servizio Tributi e Riscossioni, competente per materia, ha provveduto, in virtù della specifica richiesta di riconferma e di estensione della riduzione dell'aliquota TASI, a richiedere a SED SpA, Società in house di questo Ente, una specifica analisi sull'incidenza del minor gettito TASI connesso alla riduzione dell'aliquota di cui sopra;



Comune dell'Aquila

che la società SED SpA ha trasmesso al Servizio Tributi e Riscossioni, con nota mail del 22/10/2018, l'analisi del relativo minor gettito TASI quantificandolo nella misura complessiva di circa 374.000 euro di cui € 63.685,37 per l'ulteriore riduzione introdotta con la presente delibera;

Dato atto che la stima del minor gettito TASI pari ad € 374.000, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, verrà finanziato con il gettito derivante dal recupero dell'evasione tributaria sia parziale che totale compresa l'istituzione nel titolo I delle entrate del Bilancio dell'Ente di un apposito capitolo denominato "TASI Recuperi", con uno stanziamento previsionale per l'anno 2019 di € 250.000;

Evidenziato che a mente di quanto stabilito dall'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 16/2014, convertito con Legge n. 68/2014, il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, vale a dire tramite modello F24;

Ritenuto per le ragioni che precedono, di provvedere alla determinazione delle aliquote TASI per l'esercizio 2019, nelle misure di cui in premessa;

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 smi, e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Sul presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 smi e del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente Locale;


Visti

- Le Leggi n. 208/2015, n. 190/2014, n. 147/2013;
- I D.L. n. 78/2015, convertito con L. 125/2015, n. 16/2014, convertito con L. 68/2014, D.L. n. 16/2012, convertito con L. 44/2012 smi e D.L. n. 201/2011, convertito con L. 214/2011;
- I D.Lgs. n. 23/2011, n. 267/2000 e n. 446/1997 smi;
- Visto il Regolamento comunale IUC;
- Le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 32/2018, n. 24/2017, n. 34/2016, n. 75/2015 e n. 86/2014;
- Le deliberazioni di Giunta Comunale n. 125 e n. 126 del 2018;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ed in virtù di quanto all'uopo stabilito dai commi 669 e ss dell'art. 1 della Legge 147/2013 smi:

- Di dare atto che i costi stimati per il 2019, da sostenere per la erogazione dei servizi indivisibili riportati nell'elenco in premessa, sono stati acquisiti e controllati dal Settore Bilancio e Razionalizzazione della spesa, sulla scorta delle comunicazioni specificamente formulate dai Dirigenti competenti ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione 2019;



Comune dell'Aquila

- Di riconfermare, tenuto conto dei costi alla cui copertura risulta concorrere il gettito TASI ed al minor introito derivante dall'esenzione di cui al citato art. 1, comma 448 della Legge n. 190/2014 (fabbricati inagibili causa sisma), stimato da SED S.p.A. in misura superiore a quanto previsto al successivo comma 449 (risorse a compensazione), le aliquote TASI per l'Esercizio Finanziario 2019, come di seguito riportate:
 - Aliquota base 2,5‰
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 1‰
- Di riconfermare, anche per l'anno 2019, l'aliquota TASI al 2‰ in favore dei soli fabbricati di categoria catastale D/1, D/2, D/7 e D/8;
- Di estendere la riduzione dell'aliquota, per l'anno 2019, dal 2,5‰ al 2‰ in favore dei soli fabbricati di categoria catastale C/1, ricomprese nell'allegato B) Regolamento IUC (ad esclusione di quelle relative ad immobili detenuti e/o posseduti da Enti Pubblici), ubicati nel centro storico cittadino, come delimitato dalla planimetria allegata sub lettera C) allo stesso Regolamento;
- Di dare atto che alla copertura del minor gettito TASI derivante dalle riduzioni di aliquota di cui sopra, pari a circa € 374.000, si provvederà, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, con il gettito derivante dal recupero dell'evasione tributaria sia parziale che totale, compresa l'istituzione, nel titolo I delle entrate del Bilancio dell'Ente, di un apposito capitolo "TASI Recuperi" con uno stanziamento, per l'anno 2019, di € 250.000;
- Di trasmettere la presente delibera al Settore Bilancio e Razionalizzazione, alla Segreteria Generale ed al Settore proponente, per quanto di rispettiva competenza.

L' Aquila, 29/04/2019

Il Redattore **Gianluca-Idelmo Mucciante**

L' Aquila, 29/04/2019

SC03 Settore Equità Tributaria

IL DIRIGENTE

Angela Spera

L' Aquila, 30/04/2019

**ASS02 Assessorato Bilancio - Attività Produttive
- Ricostruzione Beni Pubblici**

L' ASSESSORE

Raffaele Daniele

Firmato da:
AMOROSI TIZIANO
Codice fiscale: TINIT-MRSTZN66R09E424U
Valido da: 14-12-2017 2.00.00 a: 14-12-2020 1.59.59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-05-2019 9.47.37

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): FISSAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
09/05/2019

FIRMA
Tiziano Amorosi

Firmato da:
CLAUDIO CERASOLI
Codice fiscale: CRSCLD64E02A345W
Valido da: 08-03-2017 10.33.42 a: 08-03-2020 2.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-05-2019 10.24.28

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): FISSAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
09/05/2019

FIRMA
Claudio Cerasoli



Comune dell'Aquila

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandra Macri

IL PRESIDENTE
Pierluigi Biondi

